

Sommario

PREMESSA	2
PARAGRAFO 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	3
PARAGRAFO 3 - I SOGGETTI SEGNALANTI CHE BENEFICIANO DELLA TUTELA	4
PARAGRAFO 4 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
PARAGRAFO 5 - GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE	6
PARAGRAFO 6 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEL RPCT	9
PARAGRAFO 7 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11
PARAGRAFO 8 - TUTELE DELLA PERSONA SEGNALANTE E SUE CONDIZIONI....	11
PARAGRAFO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
PARAGRAFO 10 - DISPOSIZIONI FINALI	15

Abbreviazioni

ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
CODICE <i>PRIVACY</i>	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
DIP	Dipartimento per il personale
DSS	Dipartimento per i servizi strumentali
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679
PCM	Presidenza del Consiglio dei ministri
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
UCI	Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità
SG	Segretario generale

Premessa

La disciplina contenuta nel presente atto è definita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, con il quale è stata realizzata la *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”*.

L'atto tiene conto altresì degli indirizzi diramati con le linee guida dell'ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” e dello Schema di *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24 del 2023 (poste in consultazione pubblica sul sito dell'ANAC in data 1° giugno 2023 e approvate in via definitiva con delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

Esso rappresenta un adeguamento del contenuto della procedura già definita per la PCM con decreto del SG del 9 luglio 2014, il quale, pertanto, deve ritenersi superato a far data dalla pubblicazione sul sito della PCM del presente atto.

La situazione delle *“persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”* (così l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023), c.d. *“whistleblower”*, è specificamente considerata dall'ordinamento, che prevede particolari garanzie di riservatezza circa l'identità della persona segnalante, tutele contro gli atti ritorsivi e misure di agevolazione in sede processuale.

Fatta salva ogni ulteriore tutela legale, la PCM assicura la protezione del *whistleblower* attraverso le garanzie della procedura definite nel presente atto e

appronta le adeguate misure di tutela affinché i soggetti che intendono segnalare situazioni di illecito siano agevolati e protetti.

Paragrafo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente atto disciplina le procedure della PCM per segnalare le violazioni di cui i soggetti interessati sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, allo scopo di fornire indicazioni operative circa i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni nel rispetto della riservatezza.

Paragrafo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente atto, in conformità all'art. 2 del d.lgs. n. 24 del 2023, si intendono per:

- a) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del paragrafo 3, capoversi 1 e 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- b) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- c) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al paragrafo 5;
- d) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni trasmessa all'ANAC;
- e) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione circa informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (c.d. *whistleblower*);
- f) «facilitatore»: la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- g) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al paragrafo 3, capoversi 1 e 2, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- h) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo

tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

i) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Paragrafo 3 - I soggetti segnalanti che beneficiano della tutela

1. Sono legittimati alla presentazione della segnalazione tramite il canale interno della PCM:

a) i dirigenti e il personale non dirigenziale in servizio presso la PCM;

b) i consulenti, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e coloro che hanno un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo con la PCM;

c) i lavoratori o i collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore della PCM;

d) i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la PCM;

e) le persone fisiche che detengono azioni nelle società in controllo pubblico della PCM, fatte salve le ipotesi in cui le stesse ricorrano allo specifico canale di segnalazione interno istituito dalle società;

f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso gli enti pubblici o privati controllati o vigilati dalla PCM, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, salvo le ipotesi in cui le stesse ricorrano allo specifico canale di segnalazione interno istituito dagli enti.

2. Sono legittimati a presentare la segnalazione i soggetti di cui al punto 1 anche:

a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente alla cessazione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Le misure di tutela e protezione previste dal presente atto si applicano altresì:

a) ai facilitatori, ovvero le persone che assistono il segnalante operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c) ai colleghi della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che con essa hanno un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà o per cui lavora la persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Paragrafo 4 - Oggetto della segnalazione

1. La segnalazione ha ad oggetto le informazioni sulle violazioni di disposizioni nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'integrità della PCM o l'interesse pubblico in generale di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.
2. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che la persona segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
3. Per violazione si intendono comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
 - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; violazioni di disposizioni normative
 - b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi¹;
 - c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea²;
 - d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno³;

¹ Art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, d.lgs. n. 24 del 2023: "illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al citato decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi".

² Art. 2, comma 1, lett. a) n. 4, d.lgs. n. 24 del 2023: "atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea".

³ Art. 2, comma 1, lett. a) n. 5, d.lgs. n. 24 del 2023: "atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle

e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea.

4. Esulano dall'applicazione del presente atto:

a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) le segnalazioni relative a personale appartenente alla magistratura, ferma restando la possibilità di presentare segnalazioni o denunce alle Autorità competenti;

c) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto;

d) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

e) le segnalazioni anonime, che devono essere trattate secondo i criteri ordinari. Qualora il segnalante anonimo venisse successivamente identificato, lo stesso beneficerà della tutela prevista dal d.lgs. n. 24 del 2023;

f) le mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

5. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 24 del 2023, restano ferme le disposizioni nazionali e dell'UE in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme del codice di procedura penale.

Paragrafo 5 - Gestione del canale di segnalazione

1. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT, che si può avvalere di personale appositamente incaricato e specificamente formato sulla procedura da seguire e sul funzionamento dell'applicativo deputato alla raccolta delle segnalazioni.

2. Il RPCT cura che siano pubblicate sul sito della PCM in maniera evidente informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, iuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società”.

3. Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione (in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023) la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e il ricevente la trasmette, entro sette giorni, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nell'ipotesi in cui il segnalante non abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

La segnalazione presentata ad un soggetto non competente viene considerata di whistleblowing anche quando la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti.

5. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte del medesimo RPCT o del personale allo stesso assegnato o del referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, la segnalazione potrà essere presentata in modalità cartacea, mediante posta ordinaria o raccomandata, al Segretario generale, con sede in Palazzo Chigi, in doppia busta chiusa: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa con evidenza della dicitura "riservata – whistleblowing".

In alternativa, la segnalazione può essere presentata all'ANAC attraverso i canali di segnalazione dalla stessa organizzati.

6. Le segnalazioni sono effettuate secondo le modalità di seguito indicate:

- a) in forma scritta, anche con modalità informatiche;
- b) in forma orale.

È preferito l'utilizzo della piattaforma informatica.

a) Modalità per la trasmissione in forma scritta

Le modalità per la trasmissione della segnalazione in forma scritta sono:

- Piattaforma informatica;
- Servizio postale;
- Consegna *brevi manu*.

Le segnalazioni sono protocollate in modalità riservata e salvate, insieme a tutti i documenti collegati, in un fascicolo riservato consultabile solo dal RPCT e dal personale appositamente autorizzato.

Nelle ipotesi di utilizzo del servizio postale o della consegna *brevi manu*, alla segnalazione deve essere allegata copia del documento di identità del

segnalante, da archiviare in un diverso fascicolo riservato all'interno del protocollo informatico, consultabile esclusivamente dal RPCT e dal personale specificamente incaricato.

➤ Piattaforma informatica

Il segnalante deve accreditarsi su una piattaforma informatica nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni. L'accesso alla piattaforma avviene attraverso apposito *link* pubblicato con evidenza sul sito istituzionale del governo/sezione della PCM (<http://www.governo.it/it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri>).

La piattaforma consente di compilare, inviare e ricevere in modo informatizzato il "Modulo di segnalazione". A seguito dell'inoltro della segnalazione, il sistema rilascia al segnalante la ricevuta della segnalazione e un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi.

La piattaforma informatica soddisfa i requisiti indicati nell'Allegato 1.

I dati della segnalazione e gli eventuali documenti allegati sono automaticamente inoltrati al RPCT attraverso la piattaforma informatica.

Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema.

Il sistema consente alla persona segnalante, al RPCT e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla segnalazione fino a 5 anni successivi alla data della segnalazione stessa.

➤ Servizio postale

La comunicazione da parte del segnalante può avvenire anche in modalità cartacea, preferibilmente utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale del governo/sezione della PCM (<http://www.governo.it/it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri>). In ogni caso, la segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili a verificare la sua fondatezza e idonei a individuare gli autori della presunta condotta illecita. In particolare:

- a) le generalità del segnalante;
- b) la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione con indicazione del luogo;
- c) le generalità dell'autore dei fatti segnalati;
- d) le generalità degli eventuali ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti;
- e) ogni altra informazione utile a fornire indizi circa la fondatezza dei fatti segnalati.

Una volta compilata e sottoscritta, la segnalazione dovrà essere inviata a mezzo posta e indirizzata al RPCT della PCM, con sede in Via della Mercede n. 96 – Roma. La segnalazione dovrà essere inserita in doppia busta chiusa: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da

separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa con evidenza della dicitura “riservata – whistleblowing”. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata.

➤ *Brevi manu*

La segnalazione in forma cartacea può essere presentata anche al RPCT della PCM, con sede in Via della Mercede n. 96 – Roma, secondo le modalità sopra descritte per l’invio a mezzo posta. La segnalazione sarà custodita, insieme a tutta la documentazione pervenuta, in un armadio chiuso a chiave indicato dal RPCT, avendo cura di separare, ove possibile, i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione, la quale sarà eventualmente messa a disposizione del funzionario incaricato dell’istruttoria in quanto appositamente autorizzato.

b) Modalità per la trasmissione in forma orale

I canali per la trasmissione della segnalazione in forma orale sono:

➤ Linea telefonica registrata mediante apposito numero pubblicato sul sito istituzionale del governo/sezione della PCM (<http://www.governo.it/it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri>);

➤ Incontro in presenza.

La segnalazione in forma orale deve comunque contenere tutti gli elementi utili a verificare la sua fondatezza e idonei a individuare gli autori della presunta condotta illecita.

In caso di segnalazione a mezzo di linea telefonica, la segnalazione viene documentata mediante registrazione su supporto adeguato in presenza del consenso della persona interessata oppure mediante trascrizione integrale.

Su richiesta dell’interessato, la segnalazione può essere acquisita oralmente nel corso di un incontro con il RPCT e il personale appositamente incaricato ed è documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale.

In ogni caso, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della documentazione, della trascrizione e del verbale.

6. Le segnalazioni trasmesse con modalità differenti rispetto a quelle descritte nel presente atto sono irricevibili come segnalazioni di whistleblowing e sono in ogni caso trattate come segnalazioni ordinarie.

Paragrafo 6 - Attività istruttoria del RPCT

1. Il RPCT, ricevuta la segnalazione secondo le modalità descritte nel paragrafo 5, svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante tempestivamente e, comunque, non oltre sette giorni dalla ricezione, la ricevuta della ricezione della segnalazione ove la stessa non sia stata presentata mediante il sistema informatico;
- b) svolge una istruttoria preliminare entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della segnalazione al fine di verificarne la ricevibilità, l'ammissibilità e di compiere una sommaria delibazione circa la fondatezza o la manifesta infondatezza;
- c) svolge l'istruttoria completa personalmente o autorizzando il personale appositamente incaricato;
- d) chiede chiarimenti o documenti al segnalante mediante l'applicativo informatico, qualora i fatti denunciati non siano stati adeguatamente circostanziati. Nel caso di segnalazione recapitata secondo altre modalità, i chiarimenti sono chiesti attraverso corrispondenza protocollata in modalità riservata;
- e) chiede elementi alle Strutture della PCM e alle altre pubbliche amministrazioni, attraverso corrispondenza protocollata in modalità riservata, avendo cura di espungere ogni riferimento che consenta di risalire all'identità della persona segnalante;
- f) può disporre l'audizione della persona segnalante, qualora lo ritenga opportuno;
- g) valuta la segnalazione ricevuta acquisendo, se necessario, ogni elemento utile e adotta le misure ritenute opportune.

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 24 del 2023, il RPCT fornisce un riscontro alla persona segnalante dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data del rilascio dell'avviso di ricezione della segnalazione o, in mancanza dell'avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni per la comunicazione dell'avviso di ricezione.

3. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT si avvale di personale appositamente incaricato ed espressamente autorizzato anche alla consultazione della documentazione attraverso l'autenticazione al sistema informatico o la messa a disposizione del fascicolo cartaceo o l'assegnazione con protocollo informatico riservato, avendo cura, ove possibile, di espungere ogni riferimento che consenta di risalire all'identità della persona segnalante.

4. Nel caso in cui durante l'istruttoria preliminare il RPCT rilevi l'irricevibilità (segnalazione trasmessa con modalità differenti rispetto a quelle indicate al paragrafo 3) o l'inammissibilità (segnalazione proveniente da soggetti non legittimati ai sensi del paragrafo 3) o una evidente e manifesta infondatezza della segnalazione ne dispone l'archiviazione entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione.

5. Ulteriori ipotesi di archiviazione sono individuate dall'ANAC al § 1, Parte Seconda, delle Linee approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
6. L'archiviazione deve essere motivata. La stessa verrà inserita e conservata all'interno dell'applicativo informatico o, a seconda dei casi, del fascicolo riservato cartaceo o del protocollo informatico.
7. Anche a seguito dell'archiviazione, il RPCT valuta se la segnalazione e la relativa documentazione debbano essere trasmesse ad altre Strutture della PCM o ad altre amministrazioni pubbliche per i profili di competenza.
8. Il RPCT comunica al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione mediante il sistema informatico o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione.
9. Nell'ipotesi in cui ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione il RPCT redige una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, i profili di illiceità riscontrati e le misure adottate o programmate.
10. In relazione ai profili di illiceità riscontrati il RPCT valuta se la segnalazione debba essere inoltrata all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC, alla Commissione per i procedimenti disciplinari e ad altri Uffici e/o Amministrazioni. In caso di trasmissione ad altri Uffici e/o Amministrazioni per la trattazione, è omessa l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del segnalante. In ogni caso, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023.

Paragrafo 7 - Conservazione della documentazione

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24 del 2023 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento dell'UE 2016/679 e 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Paragrafo 8 - Tutele della persona segnalante e sue condizioni

A) Riservatezza

La PCM garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Il RPCT e il personale dallo stesso autorizzato alla trattazione della segnalazione

non possono rivelare l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità senza il suo consenso espresso.

Qualora all'esito dell'istruttoria del RPCT venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e inoltre la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La segnalazione e la relativa documentazione sono esclusi dall'applicazione del diritto di accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. della l. n. 241/90, dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, e dell'accesso di cui all'art. 2 undecies, comma 1, lett. f), del Codice privacy.

B) Divieto di ritorsioni

Il segnalante non può essere sottoposto a misure, anche solo tentate o minacciate, che abbiano effetti negativi sul rapporto di lavoro e sulla sua persona. A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 24 del 2023, costituiscono ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione a mansioni o posizioni inferiori o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione della retribuzione, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione dalla formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni alla reputazione della persona;
- n) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di

controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento delle misure di ritorsione nei confronti del segnalante, si presume che le stesse siano state poste in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

C) Limitazioni della responsabilità

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023 è esclusa ogni forma di responsabilità in caso di rivelazione o di diffusione di informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto diverso da quello di cui al paragrafo 4.5 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero a violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le cause di esclusione di responsabilità di cui al precedente punto operano se il segnalante:

- a) al momento della rivelazione o diffusione, ha fondati motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni è stata necessaria per svelare la violazione;
- b) al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al paragrafo 4;
- c) effettuò la segnalazione sulla base delle procedure definite dal presente documento e, in ogni caso, del capo II del d.lgs. n. 24 del 2023.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Paragrafo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le attività di trattamento sottese alla gestione della segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice privacy, e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. I dati personali possono essere trattati solo se pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità della segnalazione. Essi sono trattati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità e comunque non oltre cinque anni; successivamente, i dati sono cancellati o anonimizzati; i dati raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente; il periodo di conservazione oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo sono indicati nell'informativa resa all'interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

3. Ogni comunicazione tra la PCM e le altre Autorità è effettuata nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 2003, del d.lgs. n. 51 del 2018 e del GDPR.
4. La gestione delle segnalazioni è inserita quale trattamento specifico all'interno del Registro delle attività di trattamento, redatto e tenuto dal RPCT quale titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR.
5. Prima di procedere al trattamento il titolare svolge la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR.
6. Il titolare fornisce a tutti gli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. L'informativa comunicata al segnalante specifica finalità e modalità del trattamento dei dati personali, il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della segnalazione e i diritti riconosciuti al segnalante.
7. Il titolare adotta un idoneo modello organizzativo che definisca le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, conformemente a quanto disposto all'art. 32 del GDPR, sia in fase di ricevimento della segnalazione sia in fase di gestione e archiviazione della stessa.
8. La procedura di gestione delle segnalazioni prevede l'utilizzo di adeguati strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Qualora le informazioni sulle violazioni e la documentazione siano raccolte su supporto cartaceo, il titolare provvede alla loro custodia in locali adeguatamente protetti e il cui accesso è consentito solo al personale espressamente autorizzato.
9. Nel caso in cui la manutenzione o la conduzione applicativa della soluzione adottata per gestire le segnalazioni o altri servizi informatici che comportano il trattamento di dati per conto della PCM siano affidati ad un soggetto terzo o nel caso in cui la PCM utilizzi una soluzione cloud o SaaS, il titolare provvede alla designazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 di detto soggetto quale "responsabile del trattamento". Analogamente, il personale della PCM che svolge attività di manutenzione e conduzione applicativa del sistema deve essere autorizzato al trattamento attraverso designazione del titolare ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del codice privacy.
10. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può essere desunta, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a

ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, § 4, del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del codice privacy.

11. L'esercizio dei diritti da parte del segnalante o del segnalato e, comunque, degli interessati di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della procedura di segnalazione, possono essere limitati, ai sensi dell'art. 2 undecies del codice privacy, nel caso in cui da tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative. In nessun caso può essere consentito al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del segnalante.

12. Il personale assegnato a supporto del titolare nella gestione delle segnalazioni è nominato, autorizzato, debitamente istruito e aggiornato in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 §10, art. 29, art. 32 §. 4 del GDPR e art. 2 quaterdecies del Codice privacy.

Paragrafo 10 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, resta ferma l'applicazione del d.lgs. n. 24 del 2023 con particolare riferimento ai Capi II e III, nonché, in generale, della normativa nazionale ed europea.

ALLEGATO TECNICO ALLA RELAZIONE

REQUISITI DELLA PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE INFORMATICA

L'applicativo deve consentire l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo, registrando la data e l'ora di ricezione. Tali informazioni dovranno essere associate stabilmente alla segnalazione.

Esso deve assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati; quindi, l'accesso a tali informazioni deve essere consentito solo ai soggetti autorizzati.

Deve essere inibita la tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione, anche mediante l'impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione.

L'applicativo deve garantire a tutti gli utenti l'accesso sicuro e protetto alla piattaforma informatica di segnalazione a mezzo di sistemi di autenticazione e autorizzazione. Le modalità di accesso alla piattaforma possono prevedere sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di *strong authentication*.

Esso deve consentire la separazione del contenuto della segnalazione dai dati identificativi del segnalante, rendendo disponibili i blocchi di informazione in maniera differenziata a seconda delle autorizzazioni di accesso. Più in generale, la piattaforma deve assicurare l'accesso selettivo ai dati delle segnalazioni da parte dei diversi soggetti autorizzati al trattamento.


La piattaforma informatica deve consentire, nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, il tracciamento dell'attività degli altri utenti del sistema, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. I relativi *log* devono essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e devono essere conservati per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento.

Ove il ruolo di *custode* dell'identità del segnalante non sia coperto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'applicativo deve consentire a quest'ultimo l'accesso all'identità del segnalante esclusivamente ove intervenga espresso consenso del predetto *custode*.

L'applicativo deve consentire, nel corso dell'istruttoria, lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore mediante meccanismi che tutelino l'identità del segnalante. È esclusa l'adozione della posta elettronica individuale quale mezzo di notifica al segnalante.

Esso deve garantire la riservatezza, a mezzo di strumenti di crittografia, degli atti formati nel corso dell'attività istruttoria svolta dall'amministrazione.

L'applicativo deve consentire al segnalante, in qualsiasi momento, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria e di accedere *online* alla documentazione custodita, al fine di evitare il download e la stampa della stessa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937

Nota: Presentazione da pubblicare sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, eventualmente mediante link sui soli titoletti, nella sezione in cui verrà pubblicato il modulo per l'invio delle segnalazioni

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha istituito un canale interno di segnalazione per consentire ai soggetti legittimati di comunicare le informazioni sulle violazioni delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea che ledono l'integrità della Presidenza del Consiglio o l'interesse pubblico in generale di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, procedura del "whistleblowing".

Persone che possono presentare la segnalazione mediante la procedura del whistleblowing

- a) I dirigenti e il personale non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
- b) I consulenti, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e i soggetti con un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) I lavoratori o collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri,
- d) I tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
- e) Le persone fisiche che detengono azioni nelle società in controllo pubblico della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le ipotesi in cui il soggetto ricorra al canale di segnalazione istituito dalle società,
- f) I soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso gli enti pubblici o privati controllati o vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, fatte salve le ipotesi di ricorso allo specifico canale di segnalazione istituito dagli enti.

N.B. La segnalazione può essere presentata anche:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente alla cessazione del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Oggetto della segnalazione mediante la procedura del *whistleblowing*

Possono formare oggetto della segnalazione informazioni relative a:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

N.B. Non possono essere oggetto di segnalazione di *whistleblowing*:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni relative a personale appartenente alla magistratura, ferma restando la possibilità di presentare segnalazioni o denunce alle Autorità competenti;
- c) le segnalazioni di violazioni se già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti

- dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto;
- d) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Gestione dei canali di segnalazione nella Presidenza del Consiglio dei ministri

La gestione dei canali è di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Forme della segnalazione

A scelta del segnalante, la segnalazione può essere presentata in forma scritta (mediante la piattaforma informatica, il servizio postale, la consegna a mano) o in forma orale (mediante linea telefonica, incontro in presenza).

È preferibile il ricorso alla piattaforma informatica.

Segnalazione presentata in forma scritta

a) Utilizzo della piattaforma informatica

La piattaforma consente al segnalante, previa autenticazione, di compilare e inviare in modo informatizzato il “Modulo di segnalazione”.

A seguito dell’inoltro della segnalazione, il sistema rilascia al segnalante la ricevuta della segnalazione e un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi.

b) Utilizzo del servizio postale

La segnalazione è presentata a mezzo posta ordinaria o raccomandata e indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Via della Mercede n. 96, Roma, in doppia busta chiusa: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa con evidenza della dicitura “*riservata – whistleblowing*”.

c) Consegna a mano

La segnalazione cartacea può essere presentata, altresì, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei

ministri presso l'Ufficio, Via della Mercede n. 96, Roma, secondo le modalità sopra descritte per l'invio a mezzo posta.

Segnalazione presentata in forma orale

La segnalazione in forma orale deve contenere tutti gli elementi utili a verificare la sua fondatezza e idonei a individuare gli autori della presunta condotta illecita.

a) Utilizzo della linea telefonica o sistema di messaggistica vocale

E' possibile presentare la segnalazione ricorrendo alla linea telefonica di seguito specificata: XXXXXXXXXXXX

In tale ipotesi la segnalazione è documentata mediante registrazione su supporto adeguato, in presenza del consenso della persona interessata, oppure mediante trascrizione integrale.

La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione o del resoconto.

b) Incontro in presenza

Su richiesta dell'interessato, la segnalazione può essere acquisita oralmente in un incontro con il RPCT della Presidenza del Consiglio dei ministri e il personale dallo stesso espressamente incaricato ed è documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo oppure mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale.

N.B. Se la segnalazione ha ad oggetto condotte del RPCT della Presidenza del Consiglio dei ministri o del personale allo stesso assegnato o del referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l'Ufficio controllo interno, la trasparenza e l'integrità, la segnalazione può essere presentata al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in modalità cartacea mediante posta ordinaria o raccomandata, Palazzo Chigi, Roma, in doppia busta chiusa: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa con evidenza della dicitura "riservata – whistleblowing". In alternativa, la segnalazione può essere presentata all'ANAC, utilizzando i canali di segnalazione dalla stessa organizzati.

N.B. Le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle descritte sono irricevibili come segnalazioni di “*whistleblowing*” e sono trattate come segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni anonime non sono considerate ai fini della tutela del *whistleblower*, ma sono trattate secondo i criteri ordinari. Qualora il segnalante anonimo venisse successivamente identificato, lo stesso beneficerebbe della tutela prevista per il *whistleblower*.

Segnalazione all’ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC):

- a) se la segnalazione riguarda il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o del personale allo stesso assegnato o del referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l’Ufficio controllo interno, la trasparenza e l’integrità;
- b) se si hanno fondati motivi di ritenere che, se si effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) se si ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tutela della persona segnalante

Per la persona segnalante l’ordinamento prevede:

- a) la tutela della riservatezza (anche per il facilitatore, la persona coinvolta e le persone menzionate nella segnalazione);
- b) la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’Amministrazione in ragione della segnalazione;
- c) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- d) misure di sostegno da parte degli enti inseriti in un apposito elenco pubblicato dall’ANAC.

1^ SEZIONE – IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Informazioni identificative del segnalante

Nome e cognome*

Data e luogo di nascita*

Codice fiscale *

Città di residenza, indirizzo e codice postale*
(in alternativa all' indirizzo mail o PEC)

Numero di telefono*

*Campi la cui compilazione è obbligatoria

Indirizzo mail o PEC*

(in alternativa alla città di residenza, all'indirizzo di residenza e codice postale)

Attuale qualifica o posizione professionale

Inserire una delle seguenti opzioni alternative fra loro:

- dirigente e personale non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- consulente, libero professionista, lavoratore autonomo e i soggetti con un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- lavoratore o collaboratore delle imprese che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- tirocinante, retribuito o non retribuito, che presta la propria attività presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri;

- persona fisica che detiene azioni nelle società in controllo pubblico della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le ipotesi in cui il soggetto ricorra allo specifico canale di segnalazione interno istituito dalle società;
- soggetto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso gli enti pubblici o privati controllati o vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, fatte salve le ipotesi di ricorso allo specifico canale di segnalazione interno istituito dagli enti.

N.B.

Sono legittimati a presentare la segnalazione i soggetti innanzi elencati anche quando:

- a) il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente alla cessazione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

*Campi la cui compilazione è obbligatoria

Dipartimento/Ufficio/Struttura/Società presso cui attualmente presta servizio e/o detiene azioni*

Qualifica o posizione professionale all'epoca dei fatti segnalati se diversa da quella attuale*

Dipartimento/Ufficio/Struttura/Società presso cui prestava servizio e/o deteneva azioni all'epoca dei fatti segnalati se diversa da quella attuale*

*Campi la cui compilazione è obbligatoria

2^ SEZIONE – SEGNALAZIONE

Tipologia di fatto illecito segnalato*
Inserire una o più delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;<input type="checkbox"/> illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;<input type="checkbox"/> atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;<input type="checkbox"/> atti od omissioni riguardanti il mercato interno;<input type="checkbox"/> atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
Luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione: Sede del Dipartimento/Ufficio/Struttura o altro luogo esterno alla sede di servizio (indicare luogo)

Periodo temporale in cui si è verificato il fatto*
La data o il periodo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> entro i ... mesi precedenti alla segnalazione<input type="checkbox"/> anni precedenti<input type="checkbox"/> Data: 00/00/0000
Attualità del fatto illecito
Inserire una delle seguenti opzioni, alternative fra loro: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> La condotta illecita si è conclusa;<input type="checkbox"/> La condotta illecita è ancora in corso o si verifica ripetutamente;<input type="checkbox"/> La condotta illecita sta per verificarsi.
Nome e cognome dell'autore dell'illecito*

Qualifica rivestita dal soggetto autore dell'illecito

*Campi la cui compilazione è obbligatoria

Altri soggetti eventualmente coinvolti
Nome e cognome

Dipartimento/ufficio/struttura di appartenenza
Ogni altro elemento idoneo alla identificazione

Qualifica rivestita dal soggetto eventualmente coinvolto

*Campi la cui compilazione è obbligatoria

Descrizione dei fatti: condotta, evento e altre circostanze*

--

3^ SEZIONE – EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE

Indicare le modalità con le quali si è venuti a conoscenza del fatto segnalato

Indicare altri eventuali soggetti che possono riferire sul fatto
--

Nome e cognome

Dipartimento/Ufficio/Struttura di appartenenza

Qualifica del soggetto che può riferire sui fatti

4^ SEZIONE – ALLEGATI

Documentazione allegata alla presente segnalazione
--

File allegati alla segnalazione	
Denominazione file	Descrizione contenuto

Documentazione cartacea allegata alla segnalazione	
Numero dell'allegato	Descrizione contenuto

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Codice *privacy* e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

(NOTA Inserire il *link* all'informativa sul trattamento dei dati personali)

Luogo e data

Firma del Segnalante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR)

Titolare del trattamento

Il Capo dell'Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l'integrità (UCI), della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è Titolare del trattamento ("Titolare"), come individuato dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018.

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:

- E-mail PEC: RPD@pec.governo.it
- E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

Finalità del trattamento

I dati forniti dal segnalante saranno trattati esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - UCI, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, allo scopo di accertare eventuali condotte illecite delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6, c. 1, lett. c), del Regolamento ("*adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*").

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal RPCT, nonché, eventualmente, dai soggetti che verranno specificamente incaricati sulla base di quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di *whistleblowing*, nel loro ruolo di autorizzati al trattamento. Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, dotate di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

Destinatari di dati personali

I dati raccolti a seguito della segnalazione potranno essere comunicati, nei casi previsti dalla normativa, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'Autorità giudiziaria ordinaria o all'Autorità giudiziaria contabile.

Trattamento affidato a terzi

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR e dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51.

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi

I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso - ovvero ad altra Autorità di controllo eventualmente competente.